

-  
-  
**RELAZIONE**

Il disciplinare “TRATTAMENTO DEL PERSONALE INAF IN SERVIZIO ALL'ESTERO” regola la corresponsione, al personale dipendente dell'INAF assegnato a prestare servizio all'estero, della relativa indennità.

Lo stesso è stato predisposto essenzialmente avvalendosi dell'autonomia normativa riconosciuta al Consiglio Direttivo dall'art. 4 comma 8 del Decreto Legislativo n. 296/99, ma sempre nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente per gli enti pubblici in materia di corresponsione di indennità per servizio prestato all'estero ed in particolar dal decreto legislativo 27 febbraio 1998 n.62.

Lo schema regolamentare rispecchia per molti versi l'analogo schema adottato dal Ministero degli affari esteri, ai sensi del DPR 5 gennaio 1967 n.18, considerata la sua idoneità a coprire la quasi totalità delle fattispecie verificabili.

# **TRATTAMENTO DEL PERSONALE INAF** **IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

-  
-  
**Art. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutto il personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, assegnato dall'Istituto a prestare servizio presso gli Uffici e le strutture INAF all'estero.

**Art. 2**

**(Definizioni)**

1. Ai fini delle disposizioni del presente disciplinare si intende per:

- a) “indennità di servizio all'estero” quella prevista dal successivo art. 4;
- b) “indennità personale” quella risultante dall'eventuale cumulo della indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al successivo art. 5;
- c) “indennità di sistemazione” quella spettante in caso di prima destinazione ad una sede all'estero o trasferimento da una ad altra sede estera per far fronte alle spese connesse alle esigenze di prima sistemazione;
- d) “indennità di richiamo” quella spettante in occasione del richiamo definitivo in Italia per

far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia;

e) “familiari a carico” il coniuge e, sempre che minorenni, i figli a carico, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 7 – comma 3- della legge 31 luglio 1975, n. 364;

### **Art. 3** **(Assegni e indennità)**

1. Il personale di cui all’art. 1, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti dalla vigente normativa percepisce, quando è in servizio presso gli Uffici o strutture INAF all’estero, l’indennità di servizio all’estero di cui al successivo articolo 4, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente disciplinare.

2. Allo stesso personale, in relazione al servizio prestato all’estero, non può essere concessa altra indennità ordinaria o straordinaria in aggiunta ai benefici previsti dal presente disciplinare.

### **Art. 4** **(Indennità di servizio all’estero)**

1. L’indennità di servizio all’estero è costituita:

- a) dall’indennità base determinata secondo la tabella A;
- b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede fissati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per il personale amministrativo di cui all’allegato (Allegato 1).

2. Le indennità base possono essere periodicamente aggiornate secondo gli indici ISTAT.

3. L’indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata.

### **Art. 5** **(Aumenti per situazioni di famiglia)**

1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all’estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20% della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d’impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato familiare a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito da contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell’erario o di enti previdenziali, dall’aumento per situazioni di famiglia viene detratto

l'importo della pensione.

2. L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio.

4. Gli aumenti di cui al comma 1 e 3 del presente articolo non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5%.

## **Art. 6** **(Indennità personale)**

1. L'indennità personale di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

2. Fermo restando il disposto del quarto comma dell'art. 5, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal primo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda complessivamente il limite di trenta giorni.

3. Al personale di cui all'art. 1, compete, su domanda, il rimborso delle spese per vitto e alloggio fino ad un ammontare massimo pari al 20% dell'indennità personale e comporterà una proporzionale riduzione della stessa.

## **Art. 7** **(Indennità di sistemazione)**

1. L'indennità di sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) è calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede estera.

2. Nel caso di trasferimento da una sede in Italia l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione.

3. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengono variazioni nella misura dell'indennità di servizio o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene

adeguata alle variazioni intervenute.

4. L'indennità di sistemazione non compete se l'Amministrazione si fa carico delle spese di alloggio.

### **Art. 8**

#### **(Indennità di richiamo dal servizio all'estero)**

1. L'indennità di richiamo di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) è stabilita nella misura del 50% dell'indennità di servizio relativa ad una sola mensilità.

### **Art. 9**

#### **(Trattamento economico durante le ferie)**

1. Il personale in servizio all'estero conserva, durante le ferie, l'indennità personale.

### **Art. 10**

#### **(Trattamento economico durante l'assenza dal servizio)**

1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

- a) in caso di assenza per malattia o infortunio l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
- b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi di assenza per malattia o infortunio che non consenta al personale di essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, spetta il seguente trattamento economico:

- a) in caso di astensione anticipata dal lavoro ed in caso di congedi dei genitori l'indennità personale è corrisposta per intero;
- b) in caso di congedo parentale l'indennità personale è sospesa.

4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dal comma 3 lettera a), ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la revoca dell'assegnazione all'Ufficio o alla struttura INAF all'estero.

### **Art. 11**

## **(Viaggi di trasferimento)**

1. Il personale ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli.
2. Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo in Italia.
3. I percorsi per i viaggi del dipendente trasferito, nonché dei familiari a carico, sono diretti e, comunque, quelli di minore lunghezza possibile.

### **Art. 12 (Viaggi in ferrovia)**

1. Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per tutto il personale.
2. Per i viaggi in ferrovia spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e di categoria EP o equiparato e di un posto letto in compartimento doppio per il restante personale.

### **Art. 13 (Viaggi aerei)**

1. Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe economica.

### **Art. 14 (Viaggi con altri mezzi)**

1. Per i trasferimenti effettuati con altri mezzi è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli.
2. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dell'INAF per danni a cose o a persone.

### **Art. 15 (Viaggi dei familiari a carico)**

1. Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli da 12 a 14.
2. Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente, purché avvenga entro sei mesi,

fatti salvi casi di forza maggiore. Nel caso in cui il viaggio dei familiari avvenga anteriormente i rimborsi delle relative spese saranno liquidati dopo l'effettivo trasferimento del dipendente.

3. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico del dipendente nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.

### **Art. 16** **(Trasporto bagagli, mobili e masserizie)**

1. Per il trasporto degli effetti comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito, a prescindere dalla qualifica posseduta, il rimborso delle spese per i quantitativi di seguito riportati, che debbono intendersi comprensivi di imballaggio:

DIPENDENTI	QUINTALI (omnicomprensivi)
1	18
1 + coniuge	26
1 + coniuge + figlio	34
per ogni altro figlio a carico	ulteriori 6 quintali

2. Nei limiti di peso indicati nel comma 1, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio o viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto ed il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di 30 giorni in Italia.

4. E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per assicurare il trasporto degli effetti per i tragitti fuori dal territorio nazionale.

5. E' facoltà dell'INAF di eseguire o far eseguire, da persone od organismi espressamente autorizzati, sopralluoghi ed ispezioni sui luoghi e sulle circostanze attinenti al servizio (in Italia e all'estero), anche a posteriori e nel domicilio dell'interessato, allo scopo di accertare la veridicità delle situazioni denunciate. A tal fine è fatto obbligo al dipendente trasferito e allo spedizioniere prescelto mettere a disposizione dell'INAF e dei propri incaricati tutta la documentazione e l'assistenza necessaria, permettendo altresì la riproduzione di tutti i documenti che a giudizio di detti incaricati si rendessero necessari.

6. L'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino ad un massimo di Kg. 30 per il dipendente e di Kg. 15 per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

**Art. 17**  
**(Limiti di spesa)**

1. Al personale che sostenga per se e per i familiari a carico, nonché per i trasporti di cui al precedente articolo 16, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente disciplinare, il rimborso delle spese stesse è riconosciuto nei limiti stabiliti dal disciplinare medesimo.

**Art. 18**  
**(Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero)**

1. L'indennità prevista dall'articolo 7 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo in Italia o dal trasferimento in altra sede.

**Art. 19**  
**(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)**

1. Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia, nei limiti di spesa di cui al precedente art. 17. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

**Art. 20**  
**(Decesso durante il servizio all'estero)**

1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 16, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente dell'INAF deceduto in servizio all'estero anche se in missione.

**Art. 21**  
**(Modalità di pagamento)**

1. Le indennità, i contributi ed i rimborsi da corrispondere al personale in servizio nei Paesi che non hanno aderito al sistema della moneta unica europea sono pagati in valuta locale.

2. Gli stipendi e le altre indennità previsti per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici o le strutture INAF all'estero sono liquidati in Euro.

3. Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in Euro.

**Art. 22**  
**(Decorrenza)**

1. Le disposizioni del presente trattamento hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

**TABELLA A**

<b>QUALIFICA INAF</b>	<b>INDENNITA' BASE MENSILE LORDA</b>
Dirigente e/o Titolare dell'Ufficio all'estero	€ 550,00
Astronomo ordinario	€ 460,00
Astronomo associato	€ 400,00



Ricercatore astronomo	€ 360,00
Categoria EP	€ 330,00
Categoria D	€ 300,00
Categoria c	€ 275,00